

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2169 del 03/05/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FIAC AIR COMPRESSORS Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2244 del 02/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FIAC AIR COMPRESSORS Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FIAC AIR COMPRESSORS Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società FIAC AIR COMPRESSORS Spaa presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FIAC AIR COMPRESSORS Spa, c.f e p. iva 03322171202, avente sede legale e stabilimento in comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23, ha presentato in data 22/09/2016⁸ al Suap del comune di Sasso Marconi una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁹; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016. Successivamente con documentazione integrativa pervenuta in data 20/03/2017¹⁰ l'azienda richiede di ricomprendere in AUA anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura e meteoriche non contaminate in acque superficiali.

In data 28/03/2017 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹¹ Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente in data 30/03/2017 il parere del comune di Sasso Marconi ¹², in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 21/12/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria¹³ redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE. In data 30/12/2016 il comune di Sasso Marconi esprime parere favorevole¹⁴ alla valutazione di impatto acustico.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/18525 del 05/10/2016, pratica SINADOC n° 29285 del 2016

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 210505 del 08/08/2005 ed aggiornato con atto PG n° 163668 del 24/10/2011

¹⁰ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6013 del 20/03/2017

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6873 del 28/03/2017

¹² Parere del comune di Sasso Marconi agli atti di ARPAE con PGBO/2017/7065 del 30/03/2017

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24351

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24850 del 30/12/2016

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto come da allegato C al presente atto.

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FIAC AIR COMPRESSORS Spa - Comune di Sasso Marconi - via Vizzano n° 23

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di altre pompe e compressori svolta dalla società FIAC AIR COMPRESSORS Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sasso Marconi, via Vizzano n° 23, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FIAC AIR COMPRESSORS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONI E4 – E9
PROVENIENZA: BRUCIATORI FORNI DI ESSICCAZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 (pari a 3 MW).

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	80 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: LAVATRICE

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: RIEMPIMENTO ESSICCATOI CON FLUIDO REFRIGERANTE

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: AREA RICARICA MULETTI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.05.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/05/2018

le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società FIAC AIR COMPRESSORS Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E3, E8 ed annuale per i restanti punti di emissione. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FIAC AIR COMPRESSORS Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FIAC AIR COMPRESSORS Spa - Comune di Sasso Marconi - via Vizzano n° 23

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi e da Hera Spa, Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato – come da propri pareri riportati di seguito che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 5149/2016/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/29

Sasso Marconi, 29/03/2017

Pos. 2016/AUA12

ARPAE SAC BOLOGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@certarpa.emr.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – matrice scarichi in fognatura di acque reflue
Posizione proc. **N. 2016/AUA12** – prot. 12902 del 22/9/2016- Richiedente: FIAC S.P.A. per
insediamento a Sasso Marconi in VIA VIZZANO, 23 - Attività di fabbricazione compressori d'aria
con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino. Matrici emissioni, rumore e scarichi-
Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R.
59/2013

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da FIAC S.P.A. con sede legale a SASSO MARCONI in via Vizzano, 23;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPAE, prot. 29285/2016 ricevuto con prot. 17707 in data 23/12/2016;

Richiamato il precedente parere favorevole del 28/12/2016 prot. 17947 riguardante la matrice rumore;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa del 28/03/2017 prot. 32775 ricevuto con Pec del 28/03/2017 prot. 5105, relativo alla matrice scarichi in pubblica fognatura;;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo e relativa all'attività di fabbricazione compressori d'aria con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino, richiesta in data 22/09/2016 prot. 12902 da FIAC S.P.A. per insediamento in Sasso Marconi VIA VIZZANO, 23, con le prescrizioni espresse da HERA spa.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D.L.gs 82/2005;

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del “Codice dell'Amministrazione digitale”;



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 28 marzo 2017

Prot. gen. 32775

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-03-2017 Prot. N. 0029414

PA&S numero 47/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Fiac SpA"- Fabbricazione compressori d'aria nell'insediamento sito in Via Vizzano n.23, Località Pontecchio M. - Comune di Sasso Marconi (BO).

Comune di Sasso Marconi-SUAP: Prot. n°4389 del 17/03/2017

Classificazione 06/08 Fascicolo 2016/29 Proc. 2016/AUA 12

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alain Lefranc in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FIAC SPA**" con sede legale e stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di compressori d'aria, assemblaggio, verniciatura e magazzino, in VIA VIZZANO n°23, Località Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di fabbricazione di compressori d'aria attraverso 2 linee di lavorazione: una linea dedicata alla fase di verniciatura e l'altra linea dedicata alla fase di montaggio e collaudo dei pezzi prodotti;

preso atto della dichiarazione che non vi sono scarichi di acque reflue industriali;

preso atto dalla documentazione presentata che l'insediamento origina acque reflue, domestiche e acque meteoriche, immesse in pubblica fognatura come sotto indicato:

- 1.) Punto di Scarico S1: scarico in pubblica fognatura ad ovest dello stabilimento di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali);

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

COMUNE DI SASSO MARCONI

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Area Tecnica

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

- 2.) Punto di Scarico S2: scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici) e di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali), a nord ovest dello stabilimento, confluenti a valle del pozzetto di prelievo e sifone Firenze connesso alle acque reflue domestiche;
- 3.) Punto di Scarico S3: scarico nel reticolo idrografico di superficie, denominato "Fosso della Cartiera" a nord est dello stabilimento, di acque meteoriche dichiarate non contaminate e quindi escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n°286/2005 (copertura e piazzali aziendali);

preso atto della dichiarazione che l'impianto di depurazione indicato in planimetria è stato dismesso;

preso atto dalla documentazione presentata che le materie prime sono stoccate all'interno dello stabilimento o all'esterno sotto tettoia, e che i prodotti finiti sono stoccati all'interno dei magazzini;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **le acque reflue di diversa tipologia, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**

- in caso di manutenzione, chiusura, anomalia degli impianti, i reflui industriali originati dall'attività produttiva dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento, con l'ausilio di una saracinesca in grado di evitare l'afflusso alla pubblica fognatura;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche dichiarate non contaminate potrà essere ammesso solo nella impossibilità di recapito nel reticolo idrografico di superficie. La Ditta "Fiac SpA" dovrà presentare idonea relazione in merito.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

FIAC AIR COMPRESSORS Spa - Comune di Sasso Marconi - via Vizzano n° 23

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Parere favorevole alla “Valutazione di impatto acustico” redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016, espresso dal comune di Sasso Marconi ed allegato al presente allegato C quale parte integrante e sostanziale.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 17947/2016/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2016/29
Pos. 2016/AUA12

Sasso Marconi, 28/12/2016

ARPAE
SAC BOLOGNA
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@certarpa.emr.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale Posizione proc. **N. 2016/AUA12** – prot. 12902 richiedente: FIAC S.P.A. per insediamento a Sasso Marconi in VIA VIZZANO, 23 - Attività di fabbricazione compressori d'aria con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino. Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R. 59/2013

Vista la domanda di modifica di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, relativa alle matrici emissioni in atmosfera e rumore, e visti gli atti ed elaborati presentati da FIAC S.P.A. con sede legale a SASSO MARCONI in via Vizzano, 23;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente e Energia ARPAE relativamente alla matrice rumore, prot. 29285/2016 ricevuto con prot. 17707 in data 23/12/2016;

Visti il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni e la L. 447/1995

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Si esprime parere favorevole

alla modifica di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice rumore relativa all'attività di fabbricazione compressori d'aria con attività di assemblaggio, verniciatura e magazzino richiesta in data 22/09/2016 prot. 12902 da FIAC S.P.A. per insediamento in Sasso Marconi via Vizzano n. 23, con le prescrizioni indicate nel parere ARPAE prot. 29285/2016.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lg.vo n. 82 del 7/3/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D.L.gs 82/2005;

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.